



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 51409 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 27 DIC, 2016

E, p.c.

Formica Ambiente s.r.l.  
formicambiente@epec.it

ARPA Puglia  
Dipartimento Provinciale di Brindisi  
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi  
Sindaca  
Servizio Ecologia e Ambiente  
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio  
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche  
serv.riflutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia  
Direzione Scientifica Bari  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1  
Dipartimento di prevenzione (BR)  
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Al Comando Polizia Provinciale  
SEDE

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto Formica Ambiente S.r.l. - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, art. 29-decies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – Presa d'atto del riscontro alla diffida prot. 38214 del 29/09/2016**

In relazione a quanto esplicitato in oggetto si fa presente quanto segue.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 32800 del 04/08/2016, il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso la relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta a partire dal 17/05/2016 presso la discarica Formica Ambiente di Brindisi.

Con nota prot. 127/16, acquisita al prot. 19112 del 06/05/2016 dell'Ente, il Gestore ha trasmesso la Relazione Annuale relativa alla gestione dell'impianto per l'anno 2015. Inoltre, con successive note prot. 177/16, 181/16, 182/16 e 196/16 ha trasmesso alcune controdeduzioni e integrazioni in riscontro al Rapporto Conclusivo redatto da ARPA Puglia.

Con nota prot. 38214 del 29/09/2016 il Gestore è stato diffidato a conformare l'esercizio dell'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale e a dare riscontro di cui alla D.D. 348 del 05/06/2010 e successivo rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/06/2014, oltre che ad alcune prescrizioni aggiuntive impartite con la medesima nota. Inoltre è stata richiesta documentazione integrativa.

Su richiesta del proponente, in data 18/10/2016 e 03/11/2016, si sono svolti due tavoli tecnici, come da verbali trasmessi con nota prot. 50375 del 16/12/2016, al fine di garantire la prevista partecipazione al procedimento da parte della società Formica Ambiente srl.

Con note prot. 233/16 dell'11/11/2016 e prot. 235/16 del 17/11/2016 il Gestore ha trasmesso il proprio riscontro alla diffida e relativi allegati.

Sono inoltre state acquisite le note prot. 71545 del 29/11/2016 e prot. 72641 del 02/12/2016 del DAP Brindisi di ARPA Puglia in merito ad alcune questioni specifiche oggetto della diffida.

Pertanto, dall'esame della documentazione su richiamata e facendo riferimento a ciascun punto oggetto della diffida 38214 del 29/09/2016 si evince quanto segue.

### Realizzazione di opere

#### 1. Difficoltà nel pacchetto di copertura del lotto A

Il Gestore ha trasmesso, come richiesto, la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 allegando la perizia tecnica di valutazione non sostanziale redatta dall'ing. E. Gentile in data 20 gennaio 2016.

Sulla base della documentazione acquisita, si prende atto che la modifica, così come comunicata ed illustrata negli elaborati, è da ritenersi non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1.

**Il Gestore è tenuto a regolarizzare formalmente la comunicazione con il versamento degli oneri istruttori per modifica non sostanziale, pari a € 2.000,00, determinati secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1113/2011 e dal D.M. del 24.4.2008, e con l'apposizione del bollo (€ 16,00) sulla predetta comunicazione.**

#### 2. Realizzazione di una vasca nella parte sovrastante il capping definitivo

Si richiama quanto già esplicitato nella diffida prot. 38214 del 29/09/2016, in particolare in relazione alla valutazione condotta dall'Ufficio scrivente, quale autorità competente AIA, e già comunicata al proponente con nota prot. 29872 del 15/07/2016, circa la sostanzialità della modifica e l'inottemperanza a quanto previsto all'art. 29-nonies comma 1 e 2.

Si prende atto dell'avvenuta rimozione delle opere, come dimostrato attraverso la documentazione fotografica trasmessa.

#### 3. Mancata realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi

Si ribadisce quanto già stabilito nei precedenti atti (diffida prot. 47091 del 25/09/2016 al momento sospesa con ordinanza del TAR Lecce, rapporto conclusivo di ARPA Puglia contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta a partire dal 17/05/2016, diffida prot. 38214 del 29/09/2016) circa la decadenza dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi.

In merito al riscontro fornito dal Gestore a mezzo di parere del proprio legale di fiducia del 10/11/2016, si precisa quanto segue:

- il provvedimento AIA n. 4 del 23/02/2014, nel dispositivo, precisa che *"sono fatte salve, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 348 del 05 giugno 2008 del Servizio Ecologia non in contrasto con la presente"*;
- il provvedimento n. 348 del 05 giugno 2008 prescriveva, al punto 9 nel dispositivo, *"di stabilire che la società Formica Ambiente srl è tenuta alla realizzazione dell'impianto di trattamento entro il termine di 18 mesi dalla notifica del presente provvedimento, con comunicazione da effettuarsi in merito alla ultimazione lavori e relativo collaudo dell'impianto ai fini dell'avvio dell'esercizio"*;
- nel provvedimento AIA n. 4 del 23/02/2014 è espressamente riportato quanto segue *"Il Gestore ha dichiarato che l'impianto sarà realizzato entro 18 mesi dal rilascio del presente rinnovo di autorizzazione"*, che si ritiene non in contrasto con la precedente prescrizione del provvedimento n. 348 del 05 giugno 2008;
- la dichiarazione del Gestore riportata nel provvedimento AIA n. 4 del 23/02/2014, pertanto, è da ritenersi vincolante nei termini temporali, in quanto costituisce presupposto su cui è stato concesso il rinnovo dell'autorizzazione;
- al momento del rilascio del provvedimento AIA n. 4 del 23/02/2014, il Gestore era a conoscenza dell'esistenza del sequestro giudiziario, e della possibilità dell'amministratore giudiziario di esercitare solo poteri di ordinaria amministrazione, e pertanto ne avrebbe dovuto tenere conto nelle valutazioni poste alla base delle proprie dichiarazioni;

- il mero deposito della richiesta di permesso di costruire presso il Comune di Brindisi, avvenuta in data 15 aprile 2016, cui peraltro non risulta sia stato dato seguito, non costituisce *realizzazione dei lavori*, e non integra neppure l'avvio dei lavori di realizzazione;
- infine si ribadisce che il parere di compatibilità ambientale sull'impianto di trattamento dei rifiuti, rilasciato dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 243/2004 e poi prorogato con determina dirigenziale n. 4 del 09/01/2008 deve ritenersi scaduto con riferimento ai lavori di realizzazione dell'impianto, in ragione del fatto che gli stessi non risultano neppure avviati nei termini di validità del provvedimento di proroga.

**Pertanto, si ribadisce che, qualora il Gestore abbia ancora interesse a realizzare l'impianto in argomento, dovrà presentare nuova istanza di valutazione d'impatto ambientale e modifica sostanziale AIA, ai sensi delle norme vigenti.**

#### 4. Procedura di verifica della conformità della morfologia della discarica

In relazione alla procedura di verifica della conformità della morfologia della discarica, da realizzare prima della copertura definitiva dei lotti dove non avviene più l'abbancamento dei rifiuti, si richiama quanto già stabilito dall'Ufficio scrivente con propria nota prot. 47982 del 30/11/2016, cui il proponente è tenuto ad ottemperare nei termini ivi prescritti.

In merito a quanto riscontrato dalla società Formica Ambiente srl con propria prot. 242/16 del 02/12/2016, si puntualizza che l'art. 29-decies al comma 3 precisa che *"l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale"*. Pertanto il costo delle attività derivanti dalla verifica dell'ottemperanza alla prescrizione n. 14 del paragrafo 5.5 dell'allegato A alla DD AIA 348/2008 sono correttamente a carico del Gestore.

### Aspetti gestionali

#### 5. Codice CER attribuito alle acque di prima pioggia

Si prende atto che nel Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato, trasmesso dal Gestore in allegato alla nota prot. 235/16, il codice di smaltimento 16 03 06 è stato sostituito con il codice CER 16 10 02, come stabilito.

#### 6. Gestione del percolato

In merito alla gestione del percolato si richiama di seguito la prescrizione AIA n. 6 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009, come confermata al punto 5.5 – paragrafo 4 – Allegato A alla D.D. n. 4 del 23/02/2014: *"Il gestore è tenuto a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione"*. I sistemi di estrazione sono quelli descritti dal Gestore negli elaborati di progetto, tra cui la *Relazione ottemperanza prescrizioni autorizzative* trasmessa con nota prot. 69/15 e acquisita al prot. dell'ente n. 33491 del 25/06/2015, nei quali si dichiara che *"in base alla DD n. 712 del 25 Luglio 2000, la pompa di estrazione posta nei pozzetti di percolato è fornita di sistema di attacco automatico al raggiungimento della quota di massimo invaso di percolato nel pozzetto che è stata stabilita, dalla citata determina, pari ad un metro. Conseguentemente il percolato all'interno dei pozzetti non supererà mai il metro di altezza"*.

Tale prescrizione è necessaria al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i. Allegato 1 paragrafo 2.3 *Controllo delle acque e gestione del percolato* – *"Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione"*.

Nelle proprie controdeduzioni (prot. 177/16 del 05/08/2016) e nel riscontro alla diffida (prot. 233/16 del 11/11/2016) il Gestore dichiara di misurare il battente idraulico del percolato con una frequenza maggiore rispetto a quella prescritta, e che nella maggior parte dei casi il livello misurato è inferiore ad un metro.

Afferma inoltre che la misura, rilevata come differenza tra l'altezza del pozzo e la profondità del percolato misurata dal freatimetro dovrebbe essere depurata della distanza tra il fondo del pozzo ed il fondo della vasca all'altezza del telo in HDPE, oltre che della quota del tubo di aspirazione della pompa rispetto al fondo del pozzetto e anche della presenza di livelli di schiume (dovute al biogas presente nel percolato) che azionano il freatimetro prima del raggiungimento del reale livello di percolato.

Nel merito si ribadisce che la prescrizione in esame stabilisce, in maniera molto precisa, che la quota di massimo invasivo nel pozzetto (e dunque non nella vasca o rispetto alla pompa di estrazione) non dovrà superare il metro di altezza. Tanto al fine di garantire la presenza sul fondo della discarica la minor quantità possibile di percolato *compatibile con i sistemi di estrazione*. Ogni valutazione sulle modalità di esecuzione della misura non può, pertanto, prescindere da tale preciso riferimento.

Si ribadisce, quindi, che la già citata violazione risulta accertata e non presunta.

Si evidenzia che resta salva la facoltà del Gestore, qualora lo ritengo opportuno, di formulare apposita istanza di modifica sostanziale/non sostanziale, al fine di modificare il sistema di gestione del percolato rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, che sarà valutato con apposita istruttoria da parte dell'Autorità competente.

#### 7. Emissioni fuggitive

Circa la presenza di emissioni fuggitive non considerate in AIA, evidenziata come criticità nel Rapporto ispettivo, era stato prescritto al Gestore di proporre, attraverso apposito elaborato, soluzioni tecniche atte a contenere, confinare o abbattere, nonché a monitorare l'entità di tali emissioni da sottoporre al parere tecnico preventivo di ARPA Puglia.

Il Gestore ha comunicato di aver provveduto a sigillare le teste dei pozzi, con un sistema di captazione del biogas collegato all'impianto di combustione dello stesso.

Si prende atto dell'avvenuta realizzazione di tali opere, ma al fine di valutarne l'efficacia si resta in attesa degli esiti dei prossimi monitoraggi.

#### Monitoraggio

##### 8. Monitoraggio del percolato

Si ribadisce che in adempimento a quanto prescritto nel PMeC allegato all'AIA 4/2014, nonché al paragrafo 5.3 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i *il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area*.

Il Gestore pertanto dovrà effettuare, con la frequenza prescritta nel PMeC, i campionamenti e le misurazioni del battente di percolato separatamente in tutti i punti di captazione e raccolta del percolato (n. 6 pozzi, univocamente individuati), come prescritto dalla norma.

##### 9. Monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse e fuggitive

In merito alla non conformità tra quanto previsto al punto 4.3.4 dell'Allegato B alla D.D. n. 4 del 23/02/2014 e quanto messo in atto dal Gestore, si prende atto della proposta inerente i metodi per la misura delle emissioni, in sostituzione di quelli originariamente previsti nel PMeC. Si demanda ad ARPA Puglia la formalizzazione di un parere sui metodi proposti. Si evidenzia inoltre che la direzione del vento dovrà essere indicata anche sui singoli rapporti di prova.

Si precisa inoltre, in relazione alla dicitura inserita dal Gestore al paragrafo 3.4 del PMeC *"È importante in ultimo precisare che, data la continua evoluzione delle norme tecniche, le metodiche presenti in questo PMeC potranno essere sostituite o aggiornate con altri metodi ufficiali equivalenti riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale"*, la stessa deve essere completata come segue: **"previa comunicazione all'autorità di controllo"**.

La medesima precisazione dovrà essere inserita nella dicitura presente sotto le singole tabelle *"Le metodiche presenti in questo PMeC potranno essere sostituite o aggiornate con altri metodi ufficiali equivalenti riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, previa comunicazione all'autorità di controllo"*.

##### 10. Monitoraggio delle acque di falda

Si prende atto della dichiarazione del Gestore circa la non rispondenza dei certificati di prova a quanto previsto nel PMeC, e di aver già conformato gli ultimi rapporti di prova ai metodi di analisi ed all'intero set analitico previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

In merito, invece, alla integrazione del PMeC con i valori di guardia anche per i pozzi 4A e 5A, si condivide quanto espresso da ARPA Puglia nella propria nota prot. 71545 del 29/11/2016 circa l'impossibilità che i valori di guardia possano eccedere le CSC. Si chiede pertanto al Gestore di modificare il PMeC in accordo con i criteri illustrati nella citata nota di ARPA Puglia avente prot. 71545 del 29/11/2016.

Si evidenzia ancora che, nella medesima nota, è stato evidenziato un refuso relativamente alla metodica del PH in tabella 4.4.2.

11. Superamenti delle CSC nelle acque di falda – violazione della normativa ambientale

In relazione a tale specifico punto si resta in attesa della definizione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

12. Biogas

**Si prende atto dell'integrazione del PMeC rispetto al monitoraggio del biogas e della torcia anche in fase di gestione operativa, ma si ribadisce la prescrizione, non recepita in maniera esaustiva dal Gestore nella proposta revisione del PMeC in quanto ritenuta un "refuso", di monitorare con frequenza mensile la composizione del biogas attraverso la determinazione di tutti i seguenti parametri: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, polveri totali, NH<sub>3</sub>, mercaptani e COV.**

Nel merito si evidenzia che, con nota prot. 72641 del 02/12/2016 l'ARPA Puglia ha trasmesso la nota della Direzione Scientifica – CRA prot. 67665 del 14/11/2016 in cui si afferma di ritenere *condivisibile la prescrizione imposta dalla Provincia di Brindisi*".

Inoltre, nella medesima nota, si evidenzia che il PMeC della discarica Formica *"non è presente un piano di monitoraggio circa la possibile presenza di biogas nel sottosuolo esterno ai lotti, mediante analisi e caratterizzazione del gas eventualmente presente in pozzi spia perimetrali alla discarica. Tale monitoraggio è utile per verificare l'eventuale superamento di un fissato livello di guardia e, quindi, attivare un adeguato piano di intervento."*

**Pertanto si prescrive al Gestore di proporre una integrazione al piano di monitoraggio per verificare la presenza di biogas nel suolo e sottosuolo all'esterno dei lotti di discarica, in un adeguato numero di punti.**

13. Rumore

Si prende atto del riscontro fornito da ARPA Puglia con propria nota prot. 58307 del 04/10/2016 con cui si è ritenuto adeguato e conforme alle prescrizioni AIA il nuovo autocontrollo eseguito dal Gestore nell'agosto 2016, con valenza per il biennio 2016-2017.

**Inoltre si prescrive al Gestore, per i controlli successivi, l'invio di una comunicazione preventiva all'Organismo di Controllo, con almeno cinque giorni di preavviso.**

**Tale prescrizione dovrà essere indicata nel PMeC revisionato.**

14. Acque meteoriche

Si prende atto della dichiarazione del gestore circa l'adeguamento degli autocontrolli al set analitico previsto nel PMeC, nonché della dichiarazione sull'avvenuto smaltimento come rifiuto delle acque di seconda pioggia nel periodo antecedente all'attivazione dell'impianto di trattamento.

15. Aree di stoccaggio

In relazione a tale punto si prende atto della dichiarazione del Gestore circa l'avvenuto adeguamento della frequenza dei controlli a quanto previsto nel PMeC.

16. Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici

In relazione a tale punto si prende atto della dichiarazione del Gestore circa l'avvenuto adeguamento del registro degli autocontrolli.

In relazione a quanto sopra, questo Ente, in persona del Responsabile del Procedimento Segretario Generale avv. Fabio Marra, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 05.05.2016, preso atto del parziale adeguamento del Gestore a quanto prescritto, ritiene di poter **concludere il procedimento** avviato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., con nota prot. 38214 del 29/09/2016, in relazione al rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. 348 del 05/06/2010 e successivo rinnovo D.D. n. 4 del 23/06/2014, prescrivendo al gestore, Società Formica Ambiente srl, in qualità del suo legale rappresentante Ing. Paolo Stella quanto segue:

*a) regolarizzare la comunicazione di modifica non sostanziale, come indicato al punto 1, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota;*

- b) entro il medesimo termine di 30 giorni adeguare la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo a quanto prescritto ai punti 9, 10, 12 e 13 e trasmetterlo ad ARPA Puglia al fine di acquisirne il parere nei successivi 30 giorni;
- c) ottemperare a quanto esplicitato al punto 4, con le modalità e nei termini già assegnati con la nota prot. 47982 del 30/11/2016.

La presente viene inviata anche ad ARPA Puglia per ogni eventuale controllo di competenza, nonché per l'acquisizione del parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo che il gestore trasmetterà in ottemperanza alla prescrizione di cui alla lett. b).

La Responsabile istruttrice  
Ing. Giovanna ANNESE

*Giovanna Annese*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Fabio MARRA

*Fabio Marra*